



**COMUNE DI TREPUIZZI**  
**PROVINCIA DI LECCE**

---

Reg. Gen. N°983  
Del 23/10/2021

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO E PERSONALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**N° 167 DEL 23/10/2021**

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO  
2021 - PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO FUNZIONI  
ENTI LOCALI.**

## Il Responsabile del Settore

Premesso che:

- con la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 28.06.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- con decreto Sindacale n. 5 del 05/01/2021 prot. 100 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Economico-Finanziario e personale e, ad interim, per la continuità dei Servizi inerenti il Settore Servizi Sociali;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 03.08.2021, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai Responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- è competenza specifica di ciascun Ente procedere alla costituzione del fondo destinato alla incentivazione delle politiche di sviluppo del personale al fine di assicurare la corretta erogazione del salario accessorio a seguito di riparto;

Dato atto che nell'ambito della procedura di costituzione del fondo le relazioni sindacali sono ridotte alla mera richiesta di informazioni di massima da parte dei soggetti presenti non essendo previsto alcun obbligo di concertazione, tanto meno di contrattazione;

Considerato che le risorse che finanziano le poste del fondo hanno un duplice carattere di stabilità e/o di variabilità e le regole per l'effettiva quantificazione delle prime presuppone la applicazione precisa delle regole contrattuali mentre per le seconde occorre la determinazione delle direttive dell'organo politico in sede di fissazione degli obiettivi alla luce delle risorse disponibili;

Evidenziato che:

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, con effetti dal giorno successivo alla stipula, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella loro parte fissa;
- In particolare l'art. 67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- Al comma 2 del citato art.67 del CCNL sono poi indicate le risorse che: incrementano stabilmente il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3 individua le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da specifiche disposizioni di legge che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base

delle stesse disposizioni. Viene confermato, altresì, al successivo comma 4, che “in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza” ferma l’impossibilità di incremento delle complessive risorse per quegli enti che si trovino in condizione di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario. Al comma 5 è inoltre lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse:

- a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56- quater, comma 1, lett.
- c) utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada;

Evidenziato, altresì, che l’art.67, comma 7, del contratto, in applicazione della disciplina vincolistica attualmente in vigore prevede espressamente che “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017”; - Più nello specifico il richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto della novità di rilievo rappresentata dalla norma che introduce le voci incrementalistiche della parte stabile previste al richiamato art. 67, comma 2, lett. a (incremento annuo di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019) nonché al comma 2, lett. b (differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (già oggetto di dichiarazione congiunta n. 5 facente parte del CCNL) l’intervenuta pronuncia n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in data 09.10.2018 ha chiarito che gli incrementi del fondo riferibili alle citate lett. a) e b) “non sono assoggettati ai limiti di crescita previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Dell’allegato prospetto contabile di calcolo e di esposizione del fondo risorse decentrate 2021 limitato alla costituzione della parte stabile dello stesso e alla parte disponibile dei dati riferibili alle voci di parte variabile, sono state riportate separatamente, in calce allo stesso, e non inserite tra le voci considerate soggette al taglio per il raffronto tra il limite anno 2021 e quello dell’anno 2016;

Dato atto che:

A seguito di formale atto di indirizzo da parte dell’organo politico, si provvederà alla quantificazione di eventuali ed ulteriori risorse variabili, oltre quelle già formalizzate in atti e quote di risorse a carico dell’istat e degli incentivi tecnici per interventi realizzati nel corso dell’anno di riferimento, e, dunque, alla definitiva costituzione del fondo di cui all’art. 31 del CCNL 22/01/2004, ferma restando la verifica del rispetto dei

vincoli di legge;

La norma contrattuale (articolo 17, comma 5, CCNL 1.4.1999) prevede che le risorse di parte stabile non spese nell'anno precedente vadano ad incrementare la parte variabile del fondo dell'anno successivo, ed a ciò si procederà in sede di costituzione definitiva del fondo per le politiche del personale;

Al fine di avviare il confronto con la parte sindacale per la sottoscrizione del CCDI si rende necessaria la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, relativamente alla parte stabile dello stesso in applicazione della disciplina contenuta nel vigente CCNL, e con riserva di successiva implementazione con i dati di parte variabile se verranno da ulteriori indirizzi da parte della Giunta comunale;

Considerato che:

- la presente costituzione della parte stabile del fondo deve definita in un importo quantificato in via presuntiva essendo lo stesso suscettibile di riduzione, una volta implementato il fondo con le voci di parte variabile soggette al limite anno 2016 per effetto dell'applicazione della disciplina vincolistica di cui al citato art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, eccezion fatta per l'importo indicato a parte di cui agli incrementi ex art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) non attratti nel predetto limite in adesione alla pronuncia n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in data 09.10.2018;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che, al punto 5.2, precisa che l'imputazione dell'impegno avviene "nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici", precisando successivamente che "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate.
- non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio" e che "pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";

Precisato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate avverrà solo ad avvenuta acquisizione di tutti gli eventuali ed ulteriori dati anche relativi alla parte variabile e potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs.

165/2001;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del d.lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate,

### **DETERMINA**

Di precisare che le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

- I. Di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, limitatamente alla parte stabile e alla parte variabile già quantificata per atti o finanziamenti a carico di enti esterni, di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto funzioni locali secondo la tabella "allegato 1" alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
- II. Di dare atto che la presente costituzione della parte stabile del fondo deve intendersi definita in un importo quantificato in via presuntiva essendo lo stesso suscettibile di eventuale ed ulteriore riduzione, una volta implementato il fondo con le voci di parte variabile soggette al limite anno 2016 per effetto dell'applicazione della disciplina vincolistica di cui al citato art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, eccezion fatta per l'importo indicato a parte di cui agli incrementi ex art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) non attratti nel predetto limite in adesione alla pronuncia n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti in data 09.10.2018;
- III. Di dare atto, altresì, che le suddette risorse decentrate di parte stabile per l'anno 2021 trovano appostamento nel bilancio di esercizio per l'anno 2021 sul corrispondente capitolo relativo al Fondo risorse politiche di sviluppo delle risorse umane, nonché ai capitoli corrispondenti al personale per il pagamento delle P.E.O. e per RIA e assegni personale cessato (relative frazioni annuali) ed importi ex art. 67, c. 2, lett. a) e b) CCNL 21.05.2018;
- IV. Di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato parte normativa ed economica;
- V. Di inoltrare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, all'Organo di revisione per l'acquisizione del prescritto parere in attuazione delle circolari MEF RGS n. 20 del 05.05.2017 e, precedentemente, n. 25 del 19.07.2012;
- VI. Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione provvisoria del fondo per l'anno 2021 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza - personale - contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii;
- VII. Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.

Per l'istruttoria del procedimento  
Il Responsabile

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Dott. Benvenuto Bisconti**

---

**SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.151, comma 4  
- D. LGS. N.267/2000.**

<b>Impegni di Spesa</b>						
<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Anno</i>	<i>Impegno</i>	<i>Sub</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
225	2	2021			Fondo trattamento accessorio 2021 al netto degli stanziamenti sui capitoli stipendiali	105000,00

Trepuzzi, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**Dott. Bisconti Benvenuto**

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 1601 il 23/10/2021 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 23/10/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Dott. Benvenuto Bisconti**